

Bergamo, 26 maggio 2022

CIRCOLARE N. 12

200 x 2: Bonus e Indennità una tantum

Gentili Clienti,

É prossima, a favore dei lavoratori dipendenti, la possibilità di erogare un Bonus carburante altresì una Indennità una tantum per un valore di 200,00 euro.

Il D. Legge 21/2022 (Decreto Ucraina), pubblicato nella G.U. n. 67/2022, prevede la possibilità per i datori di lavoro di erogare ai propri dipendenti buoni carburante esenti da imposte e contributi per un valore non superiore a euro 200,00, oltre a quanto già previsto ai sensi dell'art.51 del TUIR; mentre il Decreto-legge 50/2022 (Decreto Aiuti), introduce, un analogo sostegno, a favore dei consumatori.

**1. Decreto Ucraina – Decreto-legge 21/2022 – Buoni Carburante
euro 200,00***

L'art. 2 del D.L. 21/2022, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, prevede che (...) *per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200,00 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'art. 51, comma 3, del TUIR...*.

È bene specificare, a tal riguardo, che non si tratta di un'agevolazione statale riconosciuta ai lavoratori, ma di una parte di **welfare che l'azienda potrà riconoscere** ai dipendenti.

Il **valore massimo erogabile di 200,00 euro** si accompagna alla somma prevista in via ordinaria di euro **258,23** - fringe benefit esente.

Come funziona il bonus benzina

Il Bonus Carburante è riconosciuto:

- temporaneamente per il solo **2022**;

- in relazione ad eventuali cessioni gratuite da parte di aziende private ai propri lavoratori dipendenti di buoni benzina o analoghi titoli per l'acquisto di carburante;
- nel limite dell'importo di valore nominale pari ad euro 200,00 per lavoratore.

La nuova previsione relativa al "bonus carburante" si **affianca** al suddetto limite generale di non imponibilità. Il valore dei buoni benzina non concorrerebbe quindi al calcolo del limite di euro 258,23, non incidendo sul superamento della soglia e sulla conseguente tassazione dell'importo di tutti i benefit ricevuti dal dipendente.

Le esenzioni

L'esenzione fino a 258,33 non opera per i dipendenti già beneficiari di altri benefit, come nel caso di auto aziendali assegnate a uso promiscuo, in quanto, considerato che il costo del carburante è ricompreso nella determinazione del costo chilometrico elaborato nelle tabelle ACI e considerato che lo stesso è alla base del calcolo del fringe benefit imponibile per il dipendente, **il bonus benzina potrebbe essere precluso.**

Raggiungimento della soglia dei fringe benefit

Il dipendente **potrebbe ricevere** gratuitamente dall'impresa (su scelta della stessa) buoni benzina non imponibili fino a 200 euro, **oltre** ad usufruire di altri beni fringe benefit non tassati sino al limite "tradizionale" di 258,23 euro.

Eventuali buoni benzina riconosciuti oltre il limite di 200,00 euro dovrebbero invece concorrere al calcolo del suddetto limite.

Nel merito, si attende un intervento dedicato da parte degli enti interessati per evitare che, in caso di differente interpretazione, si generino costi aggiuntivi per i datori di lavoro e minori vantaggi per i dipendenti.

2. Decreto Aiuti – Decreto-legge 50/2022 – Indennità una tantum euro 200,00*

Il Decreto-legge 50/2022 introduce, quale misura a sostegno dei consumatori, un'indennità una tantum di 200,00 euro da riconoscere, a cura dei datori di lavoro, ai lavoratori dipendenti, con la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022.

A differenza di altri interventi normativi, il legislatore ha optato per un intervento di natura previdenziale. Condizione per l'accesso all'indennità una tantum, risulta essere l'aver beneficiato per il primo quadrimestre 2022 e per almeno un mese, della riduzione di 0,8 punti percentuali dell'aliquota contributiva IVS su un imponibile non superiore a euro 2.692,00.

I datori di lavoro recupereranno l'indennità attraverso i flussi Uniemens e l'Inps dovrà fornire le note operative dedicate.

L'indennità una tantum ai dipendenti e riconosciuta ai soggetti:

- **non titolari** dei trattamenti di pensione, indennità di disoccupazione, NASpI, Dis-Col e disoccupazione agricola, percettori di reddito di cittadinanza – lavoratori domestici, co.co.co, lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, lavoratori autonomi privi di partita Iva, incaricati alle vendite a domicilio;
- altresì che nel **primo quadrimestre 2022**, per almeno un mese, abbiano beneficiato **dell'esonero di 0,8 punti percentuali** dell'aliquota IVS.

Per i lavoratori cessati prima dell'erogazione a luglio 2022 e per gli assunti successivamente all'aprile 2022, si attendono note informatiche e di chiarimento da parte dell'INPS.

Riconoscimento previa dichiarazione del lavoratore:

Il Decreto stabilisce l'erogazione dell'indennità una tantum previa dichiarazione del lavoratore di:

- non avere alcuna titolarità dei trattamenti di cui sopra;
- ossia che il proprio nucleo familiare non è destinatario del reddito di cittadinanza.

La norma non fornisce alcuna indicazione in merito al formato e alla tipologia di dichiarazione.

Caratteristiche dell'indennità una tantum:

L'indennità spetta una sola volta, anche nel caso di titolari di più rapporti di lavoro, inoltre:

- non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile;
- non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini previdenziali e assistenziali.

Si tratta di un importo che aumenta direttamente il netto.

Modalità di recupero dell'indennità:

È previsto che nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità sia compensato attraverso la denuncia UniEmens, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'INPS.

Rimaniamo a Vs disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali Saluti
Lucchini e Associati